

## IVA

---

### ***Ritardata emissione di fattura: sanzioni ridotte fino a settembre***

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

In tema di formazione e trasmissione delle fatture elettroniche ricordiamo che i soggetti con liquidazione Iva **mensile** potranno usufruire di **agevolazioni nell'applicazione di sanzioni** fino alle operazioni effettuate nel  **mese di settembre**.

**L'effettuazione dell'operazione ai fini Iva**, ai sensi dell'[articolo 6 D.P.R. 633/1972](#), per le operazioni nazionali, corrisponde:

- alla data di **stipula dell'atto**, se riguardano beni **immobili**;
- alla **consegna** o **spedizione** del bene nelle vendite di cose **mobili**;
- al **pagamento** del **corrispettivo** nelle prestazioni di **servizi**.

Le cessioni i cui **effetti traslativi si producono posteriormente** si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e, comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione. Per le **cessioni di beni inerenti a contratti estimatori**, l'effettuazione è all'atto della rivendita a terzi ovvero, per i beni non restituiti, alla scadenza del termine convenuto tra le parti e, comunque, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione.

Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati o, indipendentemente da essi, **sia emessa fattura o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo**, l'operazione si considera effettuata limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.

Ai sensi dell'[articolo 21, comma 4, D.P.R. 633/1972](#), la **fattura immediata è emessa entro 12 giorni** dall'effettuazione dell'operazione, mentre per la **fattura differita** (ad esempio, cessioni di beni con documento di trasporto) è emessa **entro il giorno 15 del mese successivo** a quello di effettuazione. La **data di effettuazione dell'operazione** deve essere riportata in fattura, se diversa dalla data fattura.

In caso di fattura emessa con **modalità diversa da quella elettronica**, la fattura si intende non emessa, per cui si applicano le sanzioni previste dall'[articolo 6 D.Lgs. 471/1997](#). In caso di **ritardata emissione** di fattura la **sanzione ordinaria è applicata nella misura da 250 a 2.000 euro** quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, altrimenti la sanzione è **dal 90 al 180% dell'Iva**.

Per le **operazioni effettuate nel primo semestre del periodo d'imposta 2019** le sanzioni per ritardata emissione di fattura:

1. non si applicano se la fattura è stata emessa, con le modalità elettroniche, **entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'Iva** (ai sensi dell'[articolo 1, comma 1, D.P.R. 100/1998](#));
2. si applicano con **riduzione dell'80%** a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della **liquidazione dell'Iva del periodo successivo**.

*“Per i contribuenti che effettuano la **liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto con cadenza mensile** le disposizioni di cui al periodo precedente **si applicano fino al 30 settembre 2019**”, in base all'[articolo 1, comma 6, D.Lgs. 127/2015](#).*

Secondo la [circolare n. 14/E/2019](#) è possibile beneficiare della **riduzione delle sanzioni dell'80%** *“per i soli contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell'imposta con cadenza mensile, le indicazioni sub b) si applicano fino al 30 settembre 2019”*.

La [circolare n. 14/E/2019](#), evidenzia che:

- sino al 30 giugno 2019 la **disapplicazione/riduzione** delle sanzioni era applicabile nei confronti di **tutti i contribuenti**, indipendentemente dalle modalità di liquidazione dell'imposta (su base mensile o trimestrale);
- l'estensione della **riduzione sanzionatoria al 30 settembre 2019** per i soggetti che liquidano l'imposta **su base mensile** si intende riferita alle operazioni effettuate entro tale giorno.

Pertanto, si applicheranno le sanzioni per ritardata emissione di fattura, ridotte dell'80%, ai contribuenti che **entro il 16 novembre**, fattureranno:

- le operazioni del secondo trimestre 2019 (se trimestrali);
- le operazioni di settembre 2019 (se mensili).

Infine, si evidenzia, in riferimento alla **data di sabato 16 novembre**, che i versamenti e gli adempimenti, anche se telematici, previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono **sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo**, così come previsto dall'[articolo 7, comma 1, lettera h\), D.L. 70/2011](#), convertito, con modificazioni, dalla Legge 106/2011. Tale precisazione ovviamente vale per tutte le date riferite a termini di scadenza dei vari adempimenti.

È impregiudicata la possibilità di sanare i ritardi di emissione con il **ravvedimento operoso**, versando le **sanzioni previste ridotte a 1/9** nel caso di perfezionamento **entro 90 giorni dall'errore commesso** ([articolo 13, comma 1, lettera a-bis\), D.Lgs 472/1997](#)).

Rimangono **interamente applicabili sanzioni di tipo diverso**, tra le altre, le **sanzioni relative all'omesso versamento** dell'imposta da parte del cedente o all'utilizzo di crediti non spettanti, nonché le sanzioni dettate dall'[articolo 9 D.Lgs. 471/1997](#) in tema di corretta tenuta e conservazione di scritture contabili, documenti e registri previsti dalla legge.

Seminario di specializzazione

## **IL RAVVEDIMENTO OPEROSO E LA CORREZIONE DEI PRINCIPALI ERRORI DICHIARATIVI**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)